DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 13

Indennità mensile pensionabile

A decorrere dal 1 gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennita' mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura della indennita' spettante al livello piu' elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo. L'indennita' mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo. A decorrere dal 1 luglio 1986 e' soppressa l'indennita' di rischio di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede: quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Versione in vigore dal 9 giugno 1987, non più in vigore dal 8 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220
Capo	II — Provvedimenti urgenti a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-1987/art-13-indennita-mensile-pensionabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it